DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1963

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per operazioni di rieducazione professionale

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(63/594/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Vista la domanda del 2 ottobre 1961, presentata dalla Repubblica italiana per ottenere un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo di Lit. 112.585.380,

Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (3),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 21 giugno 1963,

Considerando che detta domanda riguarda, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo compreso fra il 1° agosto 1959 e il 31 agosto 1960, sotto la responsabilità e a carico dell'«Associazione nazionale per l'addestramento professionale Leone XIII (A.N.A.P.)», ente di diritto pubblico iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 18 del suindicato regolamento ;

Considerando che tale domanda è stata validamente presentata nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame della domanda e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che queste operazioni di rieducazione professionale riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento e che la domanda risponde alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e in particolare dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'«Associazione nazionale per l'addestramento professionale Leone XIII (A.N.A.P.)» e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta così a Lit. 112.585.380 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato, nel parere del 21 giugno 1963, conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La domanda di contributo presentata dalla Repubblica italiana al Fondo sociale europeo, per spese sostenute dall'«Associazione nazionale per l'addestramento professionale Leone XIII (A.N.A.P)», ente di diritto pubblico iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relative ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto 1959 e il 31 agosto 1960, è conforme alle disposizioni di detto regolamento, a concorrenza dell'importo richiesto, di Lit. 112.585.380.

Articolo 2

Di conseguenza :

— l'ammontare del contributo del Fondo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a Lit. 112.585.380 (pari a circa 180.137 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Bruxelles, 26 settembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 56 del 31 agosto 1960, pag. 1189/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 10 giugno 1963, pag. 1605/63.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 8 del 1° febbraio 1962, pag. 144/62.